



**CIRCOLARE N. 29
2014/2015
DEL 6 FEBBRAIO 2015**

Lega Italiana Calcio Professionistico

Alle Società
della Lega Italiana Calcio Professionistico
LORO SEDI

Circolare n. 5 – 2015 dell’Ufficio Studi Tributari della FIGC

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 5 – 2015 elaborata dall’Ufficio Studi Tributari della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “La Legge di Stabilità 2015 – Nuovo ravvedimento operoso”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 5 – 2015

Oggetto: Legge di Stabilità 2015 – Nuovo ravvedimento operoso

Premessa

Con i commi da 637 a 640, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), ha modificato radicalmente l'istituto del ravvedimento operoso determinando un'importante nuova impostazione nel rapporto tra fisco e contribuente, dal momento che viene reso possibile regolarizzare anche le violazioni **già constatate** fino alla decadenza dei termini per l'accertamento.

Come precedentemente illustrato con la Circolare FIGC-UST n. 4-2015 del febbraio 2015, al punto 7.3, viene data la possibilità al contribuente la possibilità di conoscere i dati che lo riguardano, in possesso dell'Agenzia delle entrate, cosicché lo stesso potrà provvedere a correggere i propri errori/omissioni. Infatti, il contribuente potrà evitare passi falsi già nella fase di predisposizione della dichiarazione o, se questa è stata già presentata, potrà rimediare avvalendosi del ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso, istituito con l'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, dava la possibilità al contribuente di rimediare - entro precisi limiti temporali ed in presenza di determinate condizioni - agli errori/omissioni e irregolarità commesse in sede di dichiarazione con conseguente notevole riduzione delle sanzioni.

Le modifiche apportate con la legge di Stabilità non solo permettono di fruire dell'istituto del ravvedimento operoso senza limiti temporali ma soprattutto, a differenza della precedente disciplina, il contribuente potrà utilizzare il ravvedimento anche qualora la violazione sia già stata constatata e siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento formalmente venute a conoscenza del contribuente medesimo.

Il nuovo ravvedimento operoso è precluso soltanto se è stato notificato atto di liquidazione e/o di accertamento, nonché nel caso di comunicazione a seguito dei controlli ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e 54-Bis del DPR n. 633/72.

Si espongono, di seguito, in dettaglio le possibilità che offre il nuovo ravvedimento operoso.

1. Ambito di applicazione del nuovo ravvedimento operoso

Fino a tutto il 2014 il contribuente poteva avvalersi del ravvedimento operoso soltanto se la violazione non era stata constatata e non erano iniziati accessi, verifiche, ispezioni o altre attività amministrative di accertamenti (art. 13, comma 1 D.Lgs. n. 472/97).

Dal 1° gennaio 2015 il contribuente potrà sempre ricorrere al ravvedimento operoso. Unica preclusione rimane la notifica al contribuente di un atto di liquidazione e/o di un avviso di accertamento oppure una comunicazione di irregolarità (cd. Avviso bonario).

Il ravvedimento operoso si applica ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate (imposte sui redditi-IRPEF, IRES, IRAP, IVA ed altri tributi erariali, diritti o entrate). Tuttavia, con la lett. a-bis) inserita al comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, il ravvedimento è applicabile per tutte le imposte e tasse. Pertanto, anche per IMU e TASI le sanzioni sono ridotte ad 1/9 (3,33%) se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo alla scadenza della dichiarazione ovvero, in assenza di dichiarazione periodica, entro 90 giorni dalla violazione.

2. Le fattispecie di ravvedimento operoso

Fino al 2014 per il ravvedimento operoso, relativamente ai casi di omesso e ritardato pagamento dei tributi e di errori o omissioni che determinano l'infedeltà della dichiarazione, era possibile provvedere al versamento delle seguenti sanzioni calcolate in percentuale sull'ammontare dell'imposta dovuta:

- a) Entro 14 giorni dalla scadenza, sanzione dello **0,20%** per ogni giorno successivo alla scadenza;
- b) Entro 30 giorni dopo la scadenza, sanzione del **3%** (1/10 del minimo);
- c) Entro un anno dalla scadenza, sanzione del **3,75%** (1/8 del minimo).

Dal 1° gennaio 2015 è possibile procedere al ravvedimento con il versamento del tributo dovuto maggiorato delle seguenti sanzioni calcolate in percentuale sull'ammontare dell'imposta:

- **3,33%** (1/9 del minimo) se la regolarizzazione degli errori/omissioni è eseguita **entro il 90° giorno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero dell'errore/omissione stesso nei casi in cui non è prevista una dichiarazione periodica;

- **4,20%** (1/7 del minimo) se la regolarizzazione è eseguita **entro il termine di presentazione** della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso in cui è avvenuta la violazione ovvero **entro due anni** dall'errore/omissione nei casi in cui non è prevista una dichiarazione periodica;

- **5% (1/6 del minimo)** se la regolarizzazione è eseguita **oltre il termine di presentazione** della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso in cui è avvenuta la violazione ovvero **oltre due anni** dall'errore/omissione stessa nei casi in cui non è prevista una dichiarazione periodica.

In definitiva, con il nuovo ravvedimento operoso, la regolarizzazione potrà aver luogo con il pagamento delle seguenti sanzioni calcolate in percentuale sull'ammontare dei tributi dovuti:

- **0,20% al giorno, per i primi 14 giorni**, per ogni giorno di ritardo dal termine previsto per il versamento;

- **3% (1/10 del minimo) entro 30 giorni** dal termine previsto per il versamento;

- **3,33% (1/9 del minimo) entro 90 giorni** dal termine previsto per il versamento o dal termine di presentazione della dichiarazione;

- **3,75% (1/8 del minimo) entro un anno** dal termine previsto per il versamento o **entro il termine di presentazione della dichiarazione** relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa;

- **4,20% (1/7 del minimo) entro due anni** dal termine previsto per il versamento o **entro il termine di presentazione della dichiarazione** relativa all'anno di imposta successivo a quello nel quale la violazione è stata commessa;

- **5% (1/6 del minimo) oltre due anni** dal termine per il versamento o **oltre il termine di presentazione della dichiarazione** relativa all'anno d'imposta successivo a quello nel quale la violazione è stata commessa.

Inoltre, è prevista la riduzione della sanzione - 6% (1/5 del minimo) – se la regolarizzazione avviene dopo la notifica del verbale di constatazione salvo che la violazione non consista nella mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale ovvero nella mancata installazione del registratore di cassa. Infatti, dette violazioni non possono essere regolarizzate con ravvedimento operoso.

Resta, naturalmente, inalterato l'obbligo, in caso di ravvedimento, di corrispondere, oltre al versamento delle imposte dovute e della sanzione ridotta, gli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo a far tempo dal momento in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e fino al giorno di effettivo versamento. Si ricorda che il tasso legale per il 2015 è stato fissato allo 0,50% mentre per il 2014 era fissato all'1%.

3. Regolarizzazione delle dichiarazioni omesse – Dichiarazioni integrative

Non sono state apportate modifiche alla vigente disciplina.

Pertanto, se la dichiarazione è presentata con un **ritardo non superiore a 90 giorni** può essere regolarizzata la violazione entro lo stesso termine con il versamento della sanzione di 1/10 del massimo, pari ad € 25.

Nel caso in cui il contribuente ha la percezione di aver prodotto una dichiarazione infedele o con errori per non aver ripreso a tassazione elementi costitutivi di reddito, è possibile inviare una **dichiarazione integrativa** barrando la relativa casella nel frontespizio.

Le maggiori imposte dovute potranno essere versate beneficiando della riduzione delle sanzioni con il ravvedimento operoso.

In tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa e nei casi di regolarizzazione dell'errore/omissione, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi all'attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse, decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni. I termini per l'accertamento ex art. 43 DPR n. 600/73 e 57 DPR n. 633/72, decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione, dalla presentazione della dichiarazione integrativa.

4. Abrogazione di istituti deflattivi e regime transitorio per il 2015

Poiché il nuovo ravvedimento operoso consente la regolarizzazione, diversamente dalla precedente normativa, anche in caso di notifica di un processo verbale di constatazione (Pvc), viene disposta l'abrogazione dell'istituto dell'adesione al Pvc che prevedeva la riduzione delle sanzioni ad 1/6 nonché l'abrogazione dell'adesione agli inviti al contraddittorio con l'applicazione della medesima riduzione della sanzione ad 1/6. E' stata, inoltre, abrogata la disposizione che, in materia di acquiescenza, prevedeva la riduzione al 50% delle sanzioni qualora l'atto di accertamento non fosse stato preceduto dall'invito a comparire.

Tuttavia, tali abrogazioni hanno effetto a far tempo dal 1° gennaio 2016 cosicché, per tutte le situazioni formalizzate **entro il 31 dicembre 2015**, il contribuente, così come previsto dal comma 638 dell'art. 1 della legge n. 190, può scegliere se utilizzare il nuovo ravvedimento operoso o accettare integralmente le contestazioni di cui al Pvc o all'invito al contraddittorio, in materia di imposte sui redditi e IVA, con la riduzione delle sanzioni ad 1/6.